



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III- Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
della Carriera Dirigenziale Penitenziaria

LORO SEDI

E.P.C.

Alla Presidente del Comitato per le Pari Opportunità

Dott.ssa **Irene MAROTTA**

c/o Divisione IV- Gruppi Sportivi

Ufficio del Capo Dipartimento

SEDE



Oggetto: impiego del personale di polizia Penitenziaria femminile negli istituti penitenziari.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota m_dg. GDAP n. 0016426.U del 15.01.2025.U della Direzione Generale del Personale – Divisione I – Corpo di polizia penitenziaria di questo Dipartimento, relativa all'argomento richiamato nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

II DIRETTORE

Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III- Relazioni Sindacali

URS : Ave. Cass. P.P.
 Ave. negoziati
 e Dirig. Femil



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Direzione Generale del Personale
 Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria



Ai Sigg. Provveditori Regionali
 Amministrazione Penitenziaria
 Loro Sedi

Ufficio del Capo del Dipartimento
 Ufficio I – Segreteria generale e del
 coordinamento interistituzionale
 (per la diffusione a tutti gli Uffici e
 Divisioni del Capo del Dipartimento)

e, per conoscenza,

Signor Capo del Dipartimento *f.f*

Signori Direttori Generali

Signor Vicedirettore Generale del
 personale

Organizzazioni sindacali
 per il tramite dell'Ufficio III
 Relazioni sindacali

LORO SEDI

OGGETTO: impiego del personale di Polizia Penitenziaria femminile negli istituti penitenziari.

Con riferimento alla circolare n. 212669.U del 31 maggio 2022 di questa Direzione generale - che per facilità di ricerca si allega in copia - non è superfluo rinnovare le disposizioni in essa contenute in ordine all'impiego delle unità femminili appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

La consistenza organica del personale femminile oggi registrata¹, l'insussistenza di motivi ostativi rispetto all'unica deroga al criterio della parità di genere dettata dall'art. 6, co. 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395 che limita soltanto l'accesso alle sezioni detentive di sesso opposto, la necessità di recuperare personale

¹ esubero di oltre il 35% rispetto alla previsione di cui al D.M. 12 luglio 2023



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria


e di razionalizzarne l'impiego, devono indurre a privilegiare l'impiego delle unità di Polizia Penitenziaria femminili in tutti i servizi demandati al Corpo che si svolgono all'interno dell'istituto penitenziario (*cancelli di sbarramento intermedi, portinerie, block house, sala regia, casellario, rotonde, vigilanza armata, cortili passeggi, lavorazioni, eccetera*) e ai NN.TT.PP. (*scorte, piantonamenti, notifiche, eccetera*); analogamente, presso gli istituti femminili, possono favorirsi l'impiego del personale maschile nelle attività che si svolgono fuori dalle sezioni detentive.

Vi è di più, per quanto concerne le mansioni, le regole penitenziarie europee raccomandano che soltanto le perquisizioni personali dei detenuti siano effettuate da personale dello stesso sesso. Molti Paesi europei, infatti attenendosi a tale indicazione, hanno dato indicazioni analoghe e riformato gli ordinamenti penitenziari interni che a differenza del nostro prevedevano esclusioni più rigide.

Fatta tale premessa, confidando nella consueta collaborazione, vorranno le SS.LL. sensibilizzare i Signori Direttori – fermo restando le necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni sindacali rappresentative - in ordine alla improcrastinabilità degli interventi di revisione dell'organizzazione del lavoro affinché rispondano ai criteri di impiego brevemente delineati.

Il Direttore Generale

Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e delle Risorse



Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria generale
(per la diffusione a tutti gli Uffici del Capo del Dipartimento)

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni sindacali

OGGETTO: impiego del personale di Polizia Penitenziaria maschile e femminile
negli istituti penitenziari.

Come è noto gli ultimi piani di mobilità hanno determinato il trasferimento di unità femminili anche ad istituti privi di sezioni detentive femminili.

Ciò in un'ottica di valorizzazione del prezioso contributo che da sempre il personale femminile di ogni ruolo assicura all'Amministrazione penitenziaria, ma anche in considerazione che nessun limite, ad eccezione di quanto previsto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e delle Risorse

all'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è rinvenibile rispetto all'impiego in servizio del personale femminile.

Come è noto, l'articolo 6, legge 15 dicembre 1990, n. 395, stabilisce che il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, funzioni, trattamento economico e di progressione di carriera.

L'unica differenza dal punto di vista operativo è rinvenibile al secondo comma, dello stesso articolo 6, ove è stabilito che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

L'unico servizio istituzionale che il personale di Polizia Penitenziaria svolge all'interno delle sezioni detentive è il servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari, previsto dall'articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "*Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria*".

Nessun altro limite è rinvenibile nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, né in leggi successive.

Dunque, tutti i servizi di Polizia Penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari, ad eccezione del servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni detentive, possono essere assicurati da personale maschile e da personale femminile senza distinzione alcuna.

Ciò nulla modifica con riguardo alle attività di perquisizione previste dal codice di procedura penale e dalla legislazione speciale, dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione. Tali norme



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e delle Risorse

prevedono, infatti, che le perquisizioni sono fatte eseguire da persone dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta e nel pieno rispetto della personalità e della dignità umana.

Nel confidare nella consueta collaborazione, vorranno le SS.LL. sensibilizzare i Signori Direttori con il necessario coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente di Polizia Penitenziaria, laddove ritenuto opportuno, a rivedere l'organizzazione del lavoro anche al fine di ottimizzare l'impiego di tutto il personale a disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

